

R. G. ES. 879/18

Cron. 1284/18



TRIBUNALE DI FORLÌ

SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI

DECRETO DI VENDITA A MEZZO COMMISSIONARIO

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE MOBILIARE

Vista l'istanza di vendita ed attesa la necessità di procedere con la più opportuna determinazione delle relative modalità, anche con riguardo ai soggetti incaricati della liquidazione, in particolare disponendo, con adeguate misure di trasparenza ed efficacia, il ricorso al sistema della vendita tramite commissionario; attesa altresì la necessità di assicurare le condizioni conservative dei beni pignorati procedendo alla sostituzione del custode ovvero alla conferma della sua nomina, ove già separamene disposta; visti gli art. 490,492,520-521,529 e c.p.c.

DISPONE

La sostituzione immediata del custode attuale e comunque designa in via definitiva per tutte le attività conservative il commissionario **P.I.V.G. Forlì Srl (società unipersonale) - ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI FORLÌ** – con sede in via Antonio Vivaldi n 11/13 – Forlì (FC), il quale provvederà entro 30 giorni al definitivo trasporto dei beni presso i locali della propria sede o altri nella disponibilità, previa comunicazione al debitore o al terzo custode della data e dell'orario approssimativo dell'accesso, procedendo, quando risulti necessario, all'apertura forzosa, con l'ausilio di un fabbro, di porte, ripostigli e recipienti, richiedendo l'assistenza della Forza Pubblica, che si designa nel Comando dei Carabinieri territorialmente competente, salva apposita e sollecita istanza rivolta al G.E. quando, in ragione della difficile trasportabilità dei beni pignorati o di loro parte, appaia più opportuno autorizzarsi la custodia nel luogo in cui essi si trovano.

AUTORIZZA

L'Istituto Vendite Giudiziarie di Forlì a custodire nei luoghi in cui si trovano i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati (art. 521 5° comma c.p.c.) fatta salva l'ipotesi di esplicita richiesta della parte procedente e relativa anticipazione della spesa.

ORDINA

All'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Forlì di predisporre **relazione di stima** dell'autoveicolo/i consegnato/i dal debitore esecutato (art. 521 bis c.p.c.) disponendo che tale stima venga depositata telematicamente entro 15 giorni dal ricevimento del presente incarico (per tale stima nulla viene riconosciuto all'IVG in termini di compenso):

La vendita dei beni descritti nel verbale di pignoramento affidandone l'esecuzione al commissionario Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Forlì.

La vendita dei beni pignorati è disciplinata delle seguenti **condizioni**:

A) I beni venduti nella stato in cui si trovano ed essendo di provenienza giudiziaria (ex. Art. 2922 c.c.) sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", senza alcuna garanzia. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dare luogo a risarcimento, indennità o riduzione prezzo.

B) Il commissionario potrà suddividere i lotti secondo la convenienza della procedura.



- C) **GARA TELEMATICA** - la vendita si svolgerà, per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica accessibile dal sito nazionale ufficiale dell'associazione nazionale degli I.V.G. per le vendite telematiche : www.benimobili.it , e verranno anche pubblicizzati nel portale nazionale ufficiale www.astagiudiziaria.com nonché nel portale istituzionale www.ivgforli.it . Se la gara telematica dovesse risultare antieconomica, per il maggior realizzo dalla vendita dei beni stessi , il Commissionario potrà procedere con la vendita diretta, non on line, alle stesse condizioni, quelle compatibili, indicate nei punti seguenti.
- D) **DURATA DELLA GARA** – la durata della gara è fissata in 10 giorni con decorrenza dall'inizio della gara telematica e le operazioni di vendita dovranno essere ultimate nel termine di 180 giorni dal giorno in cui viene confermato l'incarico all'IVG.
- E) **PREZZO BASE** – il prezzo base per le offerte di ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nel verbale di pignoramento ovvero nella perizia.
- F) **ESAMI DEI BENI IN VENDITA** – Ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita negli orari stabiliti dal commissionario previa prenotazione della visita.
- G) **REGISTRAZIONE SU www.benimobili.it E CAPARRA** – gli interessati a partecipare alle gare e formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito e depositare una caparra, tramite carta di credito, bonifico bancario (almeno tre giorni prima del termine della gara) o assegno bancario e/o circolare (da depositare presso la sede dell'IVG). Le modalità di versamento e le percentuali di vendita verranno specificate sulle singole schede descrittive dei lotti sul sito www.benimobili.it . Nell'ipotesi di versamento della caparra tramite carta di credito, il software autorizzerà automaticamente la persona alla partecipazione della gara, bloccando sulla carta un importo pari alla percentuale richiesta in riferimento al prezzo offerto; in caso di mancata aggiudicazione, l'importo bloccato sulla carta di credito verrà riabilitato dal commissionario IVG entro due giorni lavorativi dal termine della gara senza alcun addebito. Qualora la caparra sia stata invece versata nelle restanti modalità, l'utente verrà autorizzato, alla partecipazione della gara, manualmente dal commissionario nei giorni e negli orari di ufficio.
- H) **OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO**- L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite internet con le modalità indicate sul sito; l'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. Negli orari di apertura dell'istituto Vendite Giudiziarie e nei limiti della disponibilità del commissionario, potranno essere messi a disposizione degli interessati alcuni terminali per l'effettuazione delle offerte.
- I) **AGGIUDICAZIONE VENDITA** – Il commissionario procederà alla vendita del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi al termine della gara, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore. All'aggiudicatario, qualora abbia versato la caparra con carta di credito, gli sarà addebitata la commissione pari all'1,50% sull'importo versato.
Il pagamento del saldo potrà essere effettuato, a scelta del vincitore gara:
- Tramite bonifico bancario da effettuarsi entro tre giorni lavorativi successivi al termine della gara stessa (con valuta al giorno dell'aggiudicazione del bene);
 - Mediante carta di credito (in tal caso sarà addebitata all'aggiudicatario anche la relativa commissione pari al 1,50 % del saldo del prezzo di aggiudicazione);
 - Mediante bancomat da consegnarsi presso la sede IVG;
 - Tramite assegno circolare (**non trasferibile**), intestato a I.V.G. Forlì Srl da depositare presso la sede dell'I.V.G. entro tre giorni (lavorativi) successivi al termine della gara;
 - Tramite contanti, sino al limite massimo di € 2.999,99 , da depositare presso la sede dell'IVG entro tre giorni lavorativi successivi al termine della gara.
- L) **LA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA** – La restituzione della caparra ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità:
ripristino della piena disponibilità dell'importo sulla carta di credito entro due giorni lavorativi successivi al termine della gara. In caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito ed in caso di versamento della caparra tramite bonifico bancario, il commissionario procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario (con addebito all'offerente della somma di € 1,50 per spese) entro cinque giorni (lavorativi) successivi al termine della gara.



M) Consegna/RITIRO DEI BENI – I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e nel caso di beni registrati le spese relative al trasferimento di proprietà saranno a cura dell'aggiudicatario; ai fini dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata (compresa la caparra) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo.

In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento la caparra sarà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni sopra indicate.

L'acquirente deve provvedere al ritiro entro cinque giorni dal termine della gara o del compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà (le quali devono iniziare entro cinque giorni dall'aggiudicazione e/o dal rilascio del verbale di aggiudicazione). In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a corrispondere all'IVG il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 109 del 15/05/2009 n. 80.

Decorsi ulteriori dieci giorni, l'IVG provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli art. 2756 comma 3° e 2797 c.c..

Su istanza e a spese dell'acquirente (e sotto la responsabilità di quest'ultimo per il trasporto), potrà essere concordata con il commissionario la spedizione del bene venduto.

N) ULTERIORI (eventuali) ESPERIMENTI DI VENDITA- Nel caso in cui non ci siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine della gara, il commissionario procederà ad un secondo esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopraindicate, fatta eccezione per il prezzo-base, che dovrà essere ridotto di un 30% (la seconda gara telematica dovrà avere inizio entro 10 giorni lavorativi dal termine della precedente). Analogamente in caso di esperimento infruttuoso si procederà ad un altro tentativo con ulteriore abbattimento pari al 60% del prezzo base (la terza gara telematica dovrà avere inizio entro 10 giorni lavorativi dal termine della precedente). Qualora anche il terzo esperimento vada invenduto si procederà con un ultimo tentativo con prezzo base "zero" ed aggiudicato al miglior offerente (la quarta gara telematica dovrà avere inizio entro 10 giorni lavorativi dal termine della precedente).

ORDINA

al creditore precedente di versare – entro 7 giorni – all'Istituto Vendite Giudiziarie di Forlì;

- A) il versamento forfettario previsto dall'art. 31 del D.M. 109/1997
- B) le somme necessarie per la realizzazione della pubblicità quantificate in € 200,00 + iva (art. 18 D.M. 109/97) comprensivi anche dei costi di gestione per la vendita telematica;
- C) le somme necessarie al trasporto dei beni (ex art.6,1 DM80/09);
- D) Il versamento degli oneri necessari per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche previsti dall'art. 18 bis DPR 115/2002, articolo inserito dall'art. 15 comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132;

In caso di inottemperanza all'ordine di versamento, verrà concesso un solo ulteriore termine per provvedere (ai sensi dell'art. 154 c.p.c. , il quale non consente di prorogare per più di una volta il termine ordinato) , il mancato versamento potrà essere considerato come inattività della parte ed idonea a giustificare un provvedimento di improcedibilità; in ogni caso, in mancanza del versamento predetto, salvo caso in cui il commissionario non ritenga che le suddette somme possano essere garantite e trattenute dal ricavato dell'alienazione dei beni pignorati, non si procederà alla vendita (anche ai sensi degli art. 22 e 31 del D.M. 109/97)

DISPONE ALTRESI'

Che lo stesso Istituto Vendite Giudiziarie di Forlì provveda:

- A curare l'amministrazione dai beni, segnalando eventuali necessità che comportino provvedimenti urgenti;
- A fornire ogni utile informazione (anche telefonica o per e-mail) a eventuali acquirenti sulle modalità dei beni, sulle loro caratteristiche e, in genere, sulla vendita giudiziaria anche inviando agli interessati (tramite e-mail) copia/e dell'ordinanza di vendita e della eventuale perizia di stima;
- A mostrare agli interessati che ne facciano richiesta i beni offerti in vendita;
- Ad aprire un conto corrente bancario presso il quale versare il ricavo della vendita al netto delle trattenute;
- A depositare relazione di vendita e documentazione relativa all'andamento della gara telematica ad incarico ultimato.

Ritenuta

l'opportunità di designare gli istituti di credito ai fini del deposito delle somme rinvenienti dalla vendita dei beni pignorati:



Designa

Quale istituto di credito presso cui l'I.V.G. dovrà depositare la somma predetta il seguente istituto bancario:

- **La BCC Credito Coop. Forlivese e Imolese sede di Forlì**

DISPONE

che a cura dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Forlì sia curata l'affissione dell'avviso di vendita (riportando gli elementi essenziali desumibili dalla perizia) nell'albo del Tribunale di Forlì (per 3 giorni continui).
Che l'Istituto Vendite Giudiziarie di Forlì provveda, secondo il vigente standard dell'ufficio per le vendite mobiliari, alle pubblicità commerciale ex art. 490 c.p.c., ivi compresa la pubblicazione sui siti internet www.benimobili.it, www.astagiudiziaria.com e www.ivgforli.it del testo integrale di provvedimento, della eventuale perizia di stima e del recapito del custode Giudiziario.

LIQUIDA

A favore dell'IVG:

- I compensi e i diritti previsti dalla tariffa ministeriale per le attività di custodia (D.M.80/2009) e di vendita (D.M. 109/1997) nonché eventuali ulteriori spese sostenute e giustificate, autorizzando a trattenerli dal ricavo della vendita.
- I compensi, previsti dall'art. 33 e/o 34 del D.M. 109/97, a carico del precedente se la vendita non avrà luogo per estinzione e/o sospensione del processo esecutivo o per altre cause non dipendenti dall'Istituto Vendite Giudiziarie.
-

ORDINA

A **vendita avvenuta**, la cancellazione delle trascrizioni, dei pignoramenti e di tutti i fermi amministrativi gravanti i beni registrati oggetto della procedura.

AVVERTE

Le parti che i compensi per le attività di custodia e i rimborsi delle spese già sostenute dovranno essere corrisposti anche in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva.

Nel caso in cui oggetto di pignoramento siano autoveicolo/motoveicolo iscritti al PRA, che il creditore precedente provveda:

- a depositare in cancelleria la nota di trascrizione al pignoramento (ove non ancora depositata).
- Una volta avvenuta la vendita con conseguente aggiudicazione dell'automezzo/autoveicolo/motoveicolo, è a carico dell'acquirente l'imposta per la cancellazione del pignoramento .

FISSA

L'udienza di distribuzione del ricavato nella **data del** 29.1.2019 **ore** 12.00

Si comunichi al creditore, al debitore (se costituito) ed all'IVG di Forlì.

Forlì, li 15 OTT. 2018



Il Giudice Onorario
Dott. ssa Claudia Cocchi

